Codice A1614A
D.D. 18 novembre 2026, n. 886
PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRC02 ''Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000''.

ATTO DD 886/A1614A/2026 DEL 18/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRC02 "Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000".

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

Considerato in particolare l'articolo 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115 riguardante la concessione di pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE contribuendo al sostegno al reddito e ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, a migliorare i servizi ecosistemici e a preservare gli habitat e i paesaggi di cui all'articolo 6 lettere a) e f) del medesimo Regolamento;

Tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del medesimo regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali;

Richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che

abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visti in particolare, in riferimento al Reg. (UE) n. 2021/2116:
- l'articolo 57 Disposizioni specifiche per il FEASR, che stabilisce, qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;
- l'articolo 59 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2026)4735 del 10 luglio 2026; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, un intervento volto a indennizzare i proprietari e gestori di superfici forestali degli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli" di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115; la versione 7 vigente del CSR è stata adottata dalla Giunta Regionale con DGR n.14-3071 del 21 settembre 2026.

Specificato che il pagamento ai proprietari e gestori di superfici forestali per indennizzarli dello svantaggio territoriale specifico derivante derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli" è concesso ai sensi dell'art. 72 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto:
a. erogati annualmente per superfici forestali inserite in Rete Natura 2000 ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
b. compensano, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici.

Evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

Richiamati:
- il decreto legislativo n. 42/2023 del 17 marzo 2023 che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata;
- il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al decreto di cui al punto precedente;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall'Allegato 4;

Vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19 aprile 2024 e s.m.i. che nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale, ha delineato la disciplina regionale per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo;

Richiamato l'articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:
- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno da essa previsto;

Tenuto conto che la citata D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento, per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, per l'attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

Vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

Visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA, il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

Viste le determinazioni:
- del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18.09.2023 "Stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative";
- di ARPEA n. 221 del 13/9/2023 con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del CSR 2023 – 2027;
- della Direzione Ambiente, Energia e Territorio n. 728 del 9/10/2023 con viene approvato lo schema di convenzione per la delega di attività di competenza dell'Organismo pagatore (Arpea)alla Direzione stessa nell'ambito del CSR 2023-2027 per gli interventi di propria competenza.

Stabilito, pertanto, di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRC02 contenute nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:
- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

determina

nell’ambito del vigente PSP PAC 2023-2027 per l’Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed alle riduzioni o esclusioni da applicarsi al sostegno per esso previsto, ai sensi del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024, nonché della DD n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

1) di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dispone in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento dell’intervento SRC02 “Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000”;

2) di stabilire che le disposizioni contenute nell’Allegato 1 alla presente Determinazione potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell’applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:
- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SRC02_DD_riduzioni_All_1_DEF.pdf Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SRC02 – PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ZONE FORESTALI NATURA 2000

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, con la D.D. n. 312/A1700A del 19 aprile 2024, come modificata dalla D.D. n. 479/A1700A del 12 giugno 2024:

- ha approvato la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali ed è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.;

- ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2023, n. 42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro[1];
c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate nel successivo paragrafo 6.

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.
Ai sensi dell'art. 12, comma 7 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 le domande sono rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede, come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima della decisione sulla domanda.

1 La mancata attribuzione della sanzione è operativamente disposta dall'Organismo pagatore regionale Arpea, che si raccorda alla Direzione Organismo di coordinamento dell'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura. La soglia si riferisce all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni a carico di uno specifico beneficiario.

SRC02 – Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento **Allegato 1**

2. ELEMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

A. TIPOLOGIA DI BENEFICIARI

C01	proprietari e/o gestori di foreste private e/o pubbliche, in forma singola o associata che abbiano aderito alla precedente fase di pre-adesione, qualora prevista.
C02	I beneficiari di cui al punto C01 devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti: titoli di possesso, atti costitutivi delle forme di gestione forestale associata, accordi recanti l'indicazione del soggetto capofila, registrati e inseriti nel fascicolo aziendale nei termini di cui ai parr. 1.10 e 1.12 del bando.

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
C01 - C02 Tipologia dei beneficiari	Verifica documenti in fascicolo aziendale (documenti di conduzione o accordi di gestione validi al momento della presentazione della domanda)	Amministrativo [Informatico]	In fase di istruttoria per l'ammissione della domanda	Superficie interessata	Esclusione della superficie interessata	Anno di presentazione della domanda di sostegno e pagamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
	Verifica documenti in fascicolo aziendale (rinnovo dei documenti di conduzione o degli accordi di gestione eventualmente scaduti nel corso del periodo di impegno)	Amministrativo [Informatico]	In fase di istruttoria per il pagamento del saldo della domanda, nel caso di documenti di conduzione o di accordi di gestione con scadenza nel corso del periodo di impegno	Superficie interessata	Esclusione della superficie interessata	Anno di presentazione della domanda di sostegno e pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)

B. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

SRC02 – Criteri di ammissibilità	
CR01	Presentazione della Relazione di intervento
CR02	Domanda riguardante superfici forestali e assimilate a bosco (così come definite dall'art. 3, comma 1 e 2 della l.r. 4/2009 e ss.mm.ii), ricadenti all'interno delle aree della Rete Natura 2000 (così come individuate dalla Regione Piemonte in attuazione delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE)
CR03	Le superfici in domanda devono avere estensione almeno pari a 10 ettari e non superiore a 3.000 ettari
CR04	Le superfici in domanda superiori a 1.000 ettari devono essere interessate da un Piano di gestione del Sito o da un Piano di gestione forestale vigente o che abbia concluso positivamente l'istruttoria tecnica
CR05	Le superfici inserite in domanda non devono percepire il pagamento del premio ai sensi dell'intervento SRA27
Altri criteri	Importo minimo del premio: 500 euro a domanda

Criteri di ammissibilità	**Elemento di controllo**	**Tipologia di controllo**	**Momento del controllo**	**Livello di disaggregazione**	**Penalità**	**Applicazione della penalità**	**Specifiche**	**Base giuridica della penalizzazione**
CR01 Relazione tecnica	Verifica allegati presenti in domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di istruttoria per l'ammissione della domanda	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto			D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
CR02 Superfici forestali in Rete Natura 2000	Confronto dato in domanda con dato Carta forestale regionale, foto aeree, NPG e layer ZSC/ZPS nel SIGC	Amministrativo [Informatico]	In fase di istruttoria per l'ammissione in fase di istruttoria per il pagamento della domanda	Superficie interessata	Esclusione	Anno di presentazione della domanda di sostegno e pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
CR03	Superficie in domanda o	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione	Intervento	Rifiuto del sostegno	Anno di presentazione	Recupero dei premi	D. Masaf n. 93348 del

SRC02 – Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento **Allegato 1**

Criteri di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
Sup < 10 ha	riconosciuta ammissibile		della domanda o di istruttoria per l'ammissione		richiesto	della domanda di sostegno e pagamento	eventualmente già erogati nell'anno	26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
Sup > 3.000 ha	Superficie in domanda		In fase di presentazione della domanda	Superficie interessata	Esclusione			
CR04 PdG o PGF se superficie > 1.000 ettari	Banche dati della Regione Piemonte	Amministrativo	In fase di istruttoria per l'ammissione	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di sostegno e pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
CR05 Incompatibilità con SRA27	Controllo incompatibilità Interventi nel SIGC	Amministrativo [Informatico]	In fase di istruttoria per l'ammissione	Superficie interessata	Esclusione	Anno di presentazione della domanda di sostegno e pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
Altri criteri: Premio minimo = 500 euro	Verifica dell'importo erogabile	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda o di istruttoria per l'ammissione	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di sostegno e pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)

C. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

Tutti gli impegni/obblighi/vincoli che seguono sono previsti dalle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”, come definita in attuazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, e sono stati considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno (per maggiori dettagli si veda l’allegato 13 al PSP/CSR 2023-2027 della Regione Piemonte).

Di seguito vengono elencati gli impegni assunti dai beneficiari con la presentazione della domanda di sostegno e pagamento.

Eventuali modifiche alle Misure di Conservazione, che prevedessero impegni più restrittivi rispetto a quelli sotto elencati, dovranno essere comunque rispettati, in quanto costituiscono i nuovi termini di legge, pur non comportando un ricalcolo dell’entità del premio annuale.

In caso di eventuali modifiche alle Misure di Conservazione che prevedessero impegni meno restrittivi rispetto a quelli sotto elencati, questi ultimi dovranno essere comunque rispettati.

1) Controllo amministrativo su tutte le domande prima del pagamento del saldo (OB01)

Per tutte le domande presentate viene controllata la presenza nel gestionale “Sistema di gestione delle istanze forestali” disponibile nel Sistema informativo forestale regionale (SIFOR) della comunicazione semplice o dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla esecuzione dell’intervento obbligatorio indicato nella Relazione di intervento presentata con la domanda di sostegno e pagamento e qualora in essa previsto.

Il controllo viene eseguito prima del pagamento del saldo.

I termini entro i quali deve essere presentata la comunicazione o rilasciata l’autorizzazione sono indicati nel bando o nella sua modifica.

In caso di mancato riscontro:

- se l’intervento viene dichiarato in corso dal professionista forestale, l’ufficio istruttore prescrive un termine entro il quale la comunicazione o l’autorizzazione rilasciata deve essere inserita nel gestionale e segnala all’autorità competente (Carabinieri Forestali) il mancato inserimento per l’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 4/2009;

- la domanda decade se la/e comunicazione/i o la/e autorizzazione/i mancante/i riguarda/no l’intera superficie per la quale l’intervento era obbligatorio.

Campagna 2025 – l’intervento è obbligatorio sullo 0,5% della superficie in domanda e comunque su almeno 1 ettaro nel caso di domande che interessano superfici fino a 1.000 ettari; per superfici in domanda maggiori, l’intervento deve interessare almeno l’1%.

Campagna 2026 e seguenti: l’intervento è obbligatorio per almeno lo 0,5% della superficie presente in domanda e, in ogni caso, per almeno 1 ettaro;

- se il mancato inserimento riguarda una parte della superficie per la quale l’intervento era obbligatorio, la superficie in domanda ammissibile al calcolo del premio viene riportata agli ettari di cui la superficie di intervento comunicata costituisce lo 0,5% o l’1% (a seconda di quanto stabilito dal bando) e, comunque, entro il limite della superficie in domanda; se la superficie di intervento

comunicata è inferiore a 1 ettaro la domanda decade. La riduzione considera il Comune nel quale era previsto l'intervento e le classi di premio vengono ridotte in maniera proporzionale alle classi ricadenti in detto Comune.

2) Controllo in loco delle domande estratte a campione

Il controllo delle **pratiche estratte per il controllo in loco** viene eseguito in due fasi, una documentale e l'altra in bosco.

Fase documentale

Gli impegni assunti con l'adesione all'intervento SRC02 devono essere mantenuti per la durata dell'adesione con riferimento all'anno di impegno nell'esecuzione di tutti gli interventi selvicolturali che, ai sensi del Regolamento forestale (e del Bando, nel caso di interventi obbligatori), devono essere sempre comunicati alla Regione o autorizzati dalla stessa.

Pertanto viene interrogata la banca dati regionale sulle comunicazioni e autorizzazioni di taglio presentate nella stagione silvana corrente e nelle 2 precedenti, che interessano le particelle catastali oggetto di controllo.
Al fine di ottimizzare l'attività di controllo, nel caso in cui risultino un numero elevato di comunicazioni e autorizzazioni di taglio presentate nella stagione silvana corrente e nelle 2 precedenti, è possibile richiedere al beneficiario di specificare quali interventi selvicolturali sono stati conclusi prima del periodo di adesione con riferimento all'anno di impegno, e quali sono stati realizzati nel corso della durata dell'adesione con riferimento all'anno di impegno.

È anche possibile consultare il layer informativo sperimentale "Monitoraggio della copertura forestale" disponibile IGR della Regione Piemonte che presenta i dati relativi alle istanze degli interventi selvicolturali e le variazioni in aumento e/o diminuzione della copertura forestale.

I dati raccolti permettono una verifica in bosco mirata la dove sono stati eseguiti o sono in corso interventi selvicolturali.

Il controllo dell'**impegno IM04 – Sospensione dei periodi di utilizzazione**, per le pratiche estratte a campione, prevede l'acquisizione dei dati dei verbali riguardanti sanzioni amministrative comminate nei siti della Rete Natura 2000 per violazioni alla normativa forestale e ambientale presso i Carabinieri Forestali e gli Enti di Gestione degli stessi siti relativi all'anno solare di presentazione della domanda di sostegno e pagamento.

Fase in bosco/loco

Il controllo in loco prevede un controllo visivo sull'intera superficie sottoposta a impegno finalizzato a verificare l'eventuale esistenza di interventi selvicolturali non comunicati e/o non rilevati dai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 35 della LR 4/09 e dell'art. 49 della LR 19/09.

Prevede, inoltre, sulle superfici interessate da interventi selvicolturali, la verifica puntuale del mantenimento degli impegni.

Durante tale verifica, può essere necessario ricorrere ai seguenti materiali:

Stima della copertura della chioma: manuale "Metodologia per valutare la copertura forestale in applicazione del Regolamento forestale regionale" – Ipla spa, Regione Piemonte

Stima provvigione, ramaglie e cimali:

- tavole idonee alla stazione oggetto di controllo,
- dati dell'inventario regionale,
- in presenza di PFA/PGF approvato o in istruttoria, dati in esso riportati,
- dati della comunicazione di taglio,
- dati della autorizzazione di taglio
- parcelle campione;

Stima copertura arbusti e cespugli: parcelle campione.

Il controllo in loco è eseguito nel rispetto della separazione delle funzioni: gli ispettori sono persone diverse da quelle che hanno svolto l'istruttoria e il controllo amministrativo.

Il preavviso, ove concesso, non può superare 14 giorni; per la verifica dell'impegno IM04 non è dato preavviso, per non pregiudicare l'efficacia del controllo.

Le parcelle campione hanno lato pari ad almeno due volte l'altezza delle piante e comunque superficie non inferiore a 1.500 metri quadri.

I rilievi delle superfici sono eseguiti con strumentazione GPS e restituiti in formato shapefile georiferito; comunicazioni, autorizzazioni, verbali sanzionatori e rilievi sono allegati al verbale di controllo in loco.

I verbali delle sanzioni amministrative per violazioni alla normativa forestale e ambientale sono acquisiti con cadenza annuale presso i Carabinieri Forestali e gli Enti di gestione dei Siti.

Epoca del controllo

Il controllo in bosco può avvenire fino al termine dell'anno solare successivo alla presentazione della domanda di sostegno e pagamento estratta in quanto i segni dell'intervento selvicolturale (ceppaie, cumuli, ecc.), anche se ultimato, sono ancora visibili.

Limitatamente alle domande estratte per la campagna 2025, il controllo in bosco può avvenire fino al 30 giugno 2027.

Base giuridica della penalizzazione

Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali).

SRC02 – Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento **Allegato 1**

IM01	**Maggior rilascio quantitativo e/o qualitativo relativamente al soprassuolo, al sottobosco e ai residui di lavorazione**

A) Non sono tagliati esemplari arbustivi o arborei, anche distinti per specie, nei pressi di specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e di ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; piante vive con puntuali caratteristiche di specie e diametro, ecc. se previsto dalle MdC sito-specifiche

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
Presenza di ceppaie se nell'area di intervento selvicolturale rientrano specchi d'acqua, ingressi di grotte ecc.	In loco [Visivo]	Non previste	Taglio alberi e arbusti nei pressi di specchi d'acqua, ingressi di grotte ecc..	Superficie forestale percorsa da intervento	**Entità:** *bassa* - *alta*: se la tutela di tali habitat sono la ragione di istituzione del Sito **Gravità** come entità **Durata** media	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

B) Cedui delle tipologie forestali costituenti habitat d interesse comunitario: rilascio 25% copertura

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
% copertura delle chiome	In loco [Visivo]	Non previste	Rilascio di copertura < 25%	Gruppo coltura (gruppo di premio)	**Entità** **-** *bassa***:** mai **-** *media***:** 25% > copertura rilasciata ≥ 10% - *alta*: copertura rilasciata < 10% **Gravità** come entità **Durata** media	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

C) Tagli a scelta colturali: prelievo ≤ 30% provvigione

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
Rapporto tra massa legnosa in piedi e provvigione presente prima del taglio	In loco [Visivo]	Non previste	Prelievo > 30%	Superficie forestale percorsa da intervento Oppure Gruppo coltura (gruppo di premio) se interessati habitat di interesse comunitario	**Riduzione** **Entità** **-** *media***:** 30% < prelievo ≤ 40% della provvigione - *alta*: prelievo > 40% della provvigione **Gravità** come entità **Durata** alta **Esclusione** prelievo > 70% provvigione	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

D) Boschi o singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso > 50% della superficie di intervento: evoluzione libera

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
Presenza di ceppaie	In loco [Visivo]	Non previste	Taglio di boschi o singoli alberi	Superficie forestale percorsa da intervento	**Entità:** *media* **Gravità** *media* **Durata** *media*	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

E) Invecchiamento a tempo indefinito: 1 pianta matura/2.500 mq; piante morte: almeno il 50% di quelle presenti e almeno 1 pianta/2.500 mq

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
Conteggio alberi rilasciati e contrassegnati per biodiversità	In loco [Visivo]	Non previste	Non sono individuabili i soggetti rilasciati e contrassegnati; presenza di ceppaie di diametro medio-grande	Superficie forestale percorsa da intervento Oppure Gruppo coltura (gruppo di premio) se interessati habitat di interesse comunitario	**Entità** - *bassa***:** fino a 2 mancati rilasci a ettaro - *media*: 3-4 mancati rilasci a ettaro - *alta*: più di 4 mancati rilasci a ettaro **Gravità** bassa **Durata** media	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

Il mancato rilascio per assenza o carenza di alberi morti o maturi non viene considerata infrazione

F) Arbusti e cespugli: rilascio 50% copertura

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
Copertura arbusti e cespugli rilasciati rispetto alla stima in base a parcelle campione	In loco [Visivo]	Non previste	Copertura residua < 50%	Superficie forestale percorsa da intervento	**Entità** bassa **Gravità** bassa **Durata** bassa	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

Il mancato rilascio per assenza o carenza (copertura arbustiva e cespugliosa inferiore al 10%) di arbusti o cespugli non viene considerata infrazione

G) Ramaglie e cimali: rilascio 50% sparso o in cumuli max 3 mt steri

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
1) Misurazione dimensioni dei cumuli di cimali e ramaglie e stima oculare della ramaglia sparsa (*)	In loco [Visivo]	Non previste	Cimali e ramaglie rilasciate ≤ 5% della ripresa, assumendo che rappresentino il 10% della ripresa	Superficie forestale percorsa da intervento Oppure Gruppo coltura (gruppo di premio) se interessati habitat di interesse comunitario	**Entità** - *bassa*: 3 metri steri < dimensione media cumuli < 6 metri steri - *media*: dimensione media cumuli ≥ 6 metri steri **Gravità** come entità **Durata** bassa	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento
2) Misurazione dimensioni dei cumuli		Riduzione delle dimensioni dei cumuli entro il termine stabilito dal verbale di controllo	Dimensione cumuli ≥ 3 mt steri			

(*) I coefficienti di conversione da metri steri a metri cubi sono molto variabili. Nella valutazione su quale coefficiente utilizzare, tenere presente che in genere il coefficiente per una catasta di legna è di 0,4-0,6; nel caso del cippato è di 0,3 e nel caso della ramaglia è 0,2-0,3.

IM02	**Mantenimento obbligatorio di specifiche forme di governo e/o di trattamento**

A) Cedui di rovere e cerro: gestiti a governo misto o convertiti in fustaia

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
Copertura delle chiome della componente a fustaia (origine gamica o agamica affrancata)	In loco [Visivo]	Non previste	Copertura della componente dell'alto fusto e dei polloni affrancati < 25%	Superficie forestale percorsa da intervento Oppure Gruppo coltura (gruppo di premio) se interessati	**Entità** alta **Gravità** alta **Durata** alta	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

				habitat di interesse comunitario		

B) Boschi di neoformazione: gestione a fustaia, fatta eccezione per i robinieti e i castagneti

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
Copertura delle chiome della componente a fustaia e/o dei polloni affrancati	In loco [Visivo]	Non previste	Copertura della componente dell'alto fusto e dei polloni affrancati < 25%	Superficie forestale percorsa da intervento Oppure Gruppo coltura (gruppo di premio) se interessati habitat di interesse comunitario	**Entità** alta **Gravità** alta **Durata** alta	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

IM04 Sospensione dei periodi di utilizzazione

- 1° aprile - 15 giugno fino a 1.000 m.s.l.m.,
- 1° maggio – 15 luglio quote superiori,
- garzaie: dal 1° febbraio.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
Verifica esistenza di cantieri selvicolturali in corso	In loco [Visivo]	Sospensione immediata lavori	Attività di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco in corso nei	Gruppo coltura (gruppo di premio)	**Entità** media **Gravità** media **Durata** media	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

			periodi sopra indicati			

IM05	**Gestione conservativa della vegetazione**

- conservazione a tempo indefinito: 1 albero/2.500 $m^{2.}$ - conservazione necromassa: 50%, - conservazione cespugli e arbusti: 50%, - rilascio ramaglie e cimali: 50%, - accumulo ramaglie e cimali in bosco: 3 metri steri	Già trattati in IM01

A) Conservazione 1 albero/ha colonizzato da edera

Elementi di controllo	**Tipo di controllo**	**Azioni correttive**	**Mancato rispetto dell'impegno**	**Livello di disaggregazione**	**Esclusioni / Riduzioni**	**Specifiche**
Presenza di almeno 1 albero/ha colonizzato; in assenza e in presenza di esemplari colonizzati fuori dall'area di intervento, verifica delle ceppaie	In loco [Visivo]	Non previste	Rilascio 1 esemplare colonizzato / ha	Superficie forestale percorsa da intervento	**Entità** bassa **Gravità** bassa **Durata** bassa	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

L'impegno deve essere rispettato solo in presenza di edera

B) Conservazione fascia di 10 m dai margini del bosco con rilascio dei soggetti di bordo più stabili

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
Esame visivo esemplari rilasciati nella fascia di 10 mt dal margine interno o esterno del bosco	In loco [Visivo]	Non previste	Rilascio esemplari stabili	Superficie forestale percorsa da intervento	**Entità** media **Gravità** media **Durata** media	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

C) Fasce fluviali:
- alveo inciso > 10 m larghezza: tagli su sponde opposte alternati,
- per 5 m da sponda di corsi d'acqua, canali irrigui e fossi: mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
1) Alternanza di fasce trattate e non trattate tra sponde opposte	In loco [Visivo]	Non previste	Se l'alveo inciso ha una larghezza > 10 mt, gli intervento su sponde opposte devono essere eseguiti ad aree alternate	Superficie forestale percorsa da intervento Oppure Gruppo coltura (gruppo di premio) se interessati habitat di interesse comunitario	**Entità** bassa **Gravità** bassa **Durata** media	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento
2) Presenza delle fasce tampone per 5 mt dalla sponda di di corsi d'acqua, canali irrigui e fossi	In loco [Visivo]	Non previste	Mantenimento fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive per 5 mt dalla sponda di corsi d'acqua, canali irrigui e fossi	Superficie forestale percorsa da intervento Oppure Gruppo coltura (gruppo di premio) se interessati	**Entità** bassa **Gravità** bassa **Durata** media	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

				habitat di interesse comunitario		

OBBLIGHI

OB01	**Realizzare quanto indicato nella "Relazione di intervento" (fatte salve eventuali varianti stabilite dall'ufficio istruttore) secondo i tempi indicati nel bando annuale.**

Il controllo della effettiva esecuzione degli interventi obbligatori per le domande estratte può essere effettuato al termine dell'anno successivo al pagamento del saldo; solo per la campagna 2025 il controllo può essere effettuato passati i termini fissati dagli articoli 4 (intervento da realizzarsi entro due anni dalla data della comunicazione) e 6 (intervento da realizzarsi entro tre anni dalla data del rilascio della comunicazione) del Regolamento forestale.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
Esecuzione intervento previsto	In loco [Visivo]	Esecuzione dell'intervento entro il termine stabilito in sede di controllo	Realizzazione di intervento selvicolturale così come indicato nella Relazione di intervento allegata alla domanda e nella comunicazione trasmessa o autorizzazione rilasciata	Superficie forestale percorsa da intervento Oppure Gruppo coltura (gruppo di premio) se interessati habitat di interesse comunitario	**Esclusione** intervento eseguito su una superficie ≤ al 50% di quella prevista **Riduzione** **Entità** - *bassa*: superficie con intervento eseguito > 75% di quella prevista **-** ***media*****:** 65% < superficie intervento eseguito ≤ 75% di quella prevista - *alta*: 50% < superficie intervento eseguito ≤ 65% di quella prevista **Gravità** come entità **Durata** media	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riferimento

3. OBBLIGHI DA BASELINE – DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

L'intervento riguarda le superfici forestali rientranti nei siti della Rete Natura 2000 individuati in applicazione delle direttive 2009/147/CE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat)
Gli obblighi sono dati dalle Misure di Conservazione regionali rispetto alle quali sono stati valutati i maggiori costi o i minori introiti rispetto alla baseline data dal regolamento forestale che hanno permesso di quantificare l'indennità spettante
Le regole di condizionalità sono contenute nei CGO (criterio di gestione obbligatorio) e BCAA (buone condizioni agronomiche e ambientali) di cui all'allegato III reg. 2021/2115 e allegato I DM 147385 del 9 marzo 2023.
Nessun BCAA riguarda la gestione selvicolturale.
CGO3 fa riferimento a dir. Uccelli e CGO4 a dir. Habitat (adozione di idonee misure volte alla difesa delle specie e/o alla manutenzione/ripristino degli habitat). Entrambi i criteri si applicano alle superfici agricole come definite dall'art. 4.3 reg. 2021/2115 dove l'unico riferimento non strettamente agricolo è ai boschi cedui a rapida rotazione.

Eventuali modifiche alle Misure di Conservazione che prevedessero impegni più restrittivi rispetto a quelli sopra elencati, questi dovranno essere comunque rispettati, in quanto costituiscono i nuovi termini di legge, pur non comportando un ricalcolo dell'entità del premio annuale.
Eventuali modifiche alle Misure di Conservazione che prevedessero impegni meno restrittivi rispetto a quelli sopra elencati, questi ultimi dovranno essere comunque rispettati.

Il beneficiario resta soggetto al regime di condizionalità in quanto percettore di pagamenti annuali ai sensi dell'art. 72 del reg. (UE) 2021/2115, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. n. 93348 del 26/02/2024; le relative riduzioni sono applicate dall'Organismo pagatore secondo il Capo IV del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42.
Poiché la scheda SRC02 del PSP non individua impegni pertinenti di condizionalità collegabili agli impegni dell'Intervento, non si applicano le riduzioni di cui all'art. 13 del medesimo D.M.

4. SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

4.1 RIDUZIONI, ESCLUSIONI A CARICO DELL'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO [2]

4.1.1 Determinazione di riduzioni del pagamento nell'anno civile dell'accertamento

Una volta accertata la violazione di un impegno (IM) o di un obbligo (OB) occorre quantificare il punteggio di ogni elemento di controllo (EC) mediante uno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi: basso = 1, medio = 3, alto = 5.
Costituiscono **violazioni di livello massimo** le infrazioni per le quali tutti gli indici (gravità, entità e durata) sono di livello 5.
Quantificati gli indici, questi vengono sommati e se ne calcola la media aritmetica per ottenere un solo valore medio, arrotondato al 2° decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).
Se un impegno si compone di più EC, le medie di ogni EC vengono sommate per definire il punteggio dell'impegno.

2 L'anno civile dell'accertamento va riferito al periodo di impegno (1° gennaio – 31 dicembre) dell'anno oggetto del controllo o dell'accertamento, a prescindere dall'epoca di esecuzione.

Il punteggio medio ottenuto verrà confrontato con la tabella seguente per attribuire la % di riduzione corrispondente:

Punteggio	Riduzione in %
1,00 ≤ X < 3,00	3%
3,00 ≤ X < 5,00	5%
X ≥ 5,00	10%

La riduzione viene infine calcolata sul montante riducibile di riferimento (livello di disaggregazione) e al corrispondente premio in €. Tale operazione viene effettuata per ciascuna inosservanza di ogni impegno o obbligo.
Per ogni livello di disaggregazione si applica la % di decurtazione cumulativa ottenuta sommando le % ottenute per i singoli / gruppi di impegni violati.

Livello di disaggregazione	**Impegno violato**	**Indici di verifica (GED)**	**Media GED dei singoli impegni/EC**	**Somma medie singoli EC per impegno**	**% di decurtazione cumulativa per Impegno**
Gruppo coltura (gruppo di premio)	IM01.B	G = 1 o 3 o 5 E = 1 o 3 o 5 D = 1 o 3 o 5	P = (G+E+D)/3		
	IM01.C				
	IM01.E				
	IM01.G.1				
	IM01.G.2				
	IM02.A				
	IM02.B				
	IM04				
	IM05.C.1				
	IM05.C.2				
	OB01				
TOTALE SANZIONE					%

Livello di disaggregazione	**Impegno violato**	**Indici di verifica (GED)**	**Media GED dei singoli impegni/EC**	**Somma medie singoli EC per impegno**	**% di decurtazione cumulativa per Impegno**
Superficie forestale percorsa da intervento	IM01.A				
	IM01.C				
	IM01.D				
	IM01.E				
	IM01.F				
	IM01.G.1				
	IM01.G.2				
	IM02.A				
	IM02.B				
	IM05.A				
	IM05.B				
	IM05.C.1				
	IM05.C.2				

Livello di disaggregazione	Impegno violato	Indici di verifica (GED)	Media GED dei singoli impegni/EC	Somma medie singoli EC per impegno	% di decurtazione cumulativa per Impegno
	OB01				
TOTALE SANZIONE					%

4.1.2 Determinazione di riduzioni del pagamento o esclusione per inosservanza di impegni connessi all'art. 72 del Reg. UE 2021/2115 nell'anno civile dell'accertamento.

1) Informazione da fornire al beneficiario

Nel caso di violazioni commesse a carico di uno o più impegni previsti dall'intervento e, pertanto, degli impegni di condizionalità, l'Autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ripetizione della stessa violazione nel corso del restante periodo di impegno, l'inadempienza verrà considerata grave e verranno applicate le conseguenze illustrate al par. 4.1.3.

4.1.3 Ripetizione dell'inosservanza e eventuale maggiorazione della sanzione

1) Definizione di **ripetizione**

La "ripetizione" dell'inosservanza si verifica quando a carico dello stesso beneficiario sono state accertate 2 inosservanze analoghe negli ultimi 3 anni per lo stesso intervento/azione.
La ripetizione si determina a partire dall'anno **civile** dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

2) **Maggiorazione** a causa della ripetizione di un'inosservanza **non ai massimi livelli** degli indici di verifica.

In caso di ripetizione di inosservanze non gravi (cioè che non si attestano ai massimi livelli degli indici di verifica) è applicata una maggiorazione della riduzione, pari al doppio delle percentuali del 3%, 5% e 10%, riferita all'impegno violato che può portare fino all'esclusione del corrispondente anno civile.

3) La ripetizione di un'inosservanza ai **massimi livelli** degli indici di verifica e gli effetti sulla sanzione sono riportati al paragrafo 4.2.2.

4) Ripetizione di un'inosservanza degli impegni che ha **causato esclusione** dal pagamento

Se durante il periodo di tre anni civili consecutivi viene ripetuta la stessa inosservanza che ha comportato l'esclusione dal pagamento per violazione degli impegni dell'intervento si applica di nuovo l'esclusione dal sostegno per la tipologia di intervento in questione. Essa consiste nell'esclusione per l'anno civile dell'accertamento.

4.1.4 Determinazione di esclusioni dal pagamento nell'anno civile dell'accertamento.

Il rilievo di determinate inosservanze riguardanti gli impegni previsti dall'intervento può determinare l'esclusione nel corrispondente anno civile dall'importo complessivo del pagamento ammesso per il livello di disaggregazione cui si riferiscono gli impegni violati nel caso di superamento delle soglie previste per le riduzioni.

4.1.5 Sospensione del sostegno e della sanzione e realizzazione di azione correttiva (AZ) da parte del beneficiario

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica il raggiungimento delle finalità generali dell'Intervento e il beneficiario è in grado di rimediare entro un periodo massimo di tre mesi, l'Organismo pagatore o l'autorità competente può sospendere il sostegno e l'applicazione della sanzione fino alla verifica dell'ottemperanza. L'esecuzione dell'azione correttiva entro il termine comporta l'annullamento della sanzione. Sono assoggettate a sospensione con azione correttiva le inosservanze degli impegni IM01.G.2, IM04 e OB01.

4.2 RIFIUTO, ESCLUSIONE ANCHE PER L'ANNO SUCCESSIVO ALL'ACCERTAMENTO

4.2.1 Inosservanze considerate gravi di per sé
Ai sensi dell'art. 12, comma 6, lettera c) del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non sono individuate, per il presente Intervento, fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi anche se commesse una sola volta.

4.2.2 Ripetizione di un'inosservanza ai massimi livelli degli indici di verifica.
Se l'inosservanza già accertata ai **massimi livelli degli indici di verifica** (ossia gravità, entità e durata pari a 5) viene ripetuta con i medesimi livelli massimi, l'inosservanza diventa "grave" con la conseguenza che il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente: il beneficiario è escluso dal pagamento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

4.3 PROVE FALSE

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato per l'intervento interessato. Il beneficiario è escluso dal pagamento dell'intervento in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

5. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Nel medesimo anno è possibile presentare domande ai sensi di più interventi di sviluppo rurale, ma anche dei pagamenti diretti, degli eco-schemi o per settori produttivi specifici e, pertanto, i beneficiari potrebbero compiere più violazioni, con la necessità di applicare le relative riduzioni /esclusioni.
Le sanzioni vengono applicate dall'Organismo Pagatore secondo l'ordine sequenziale stabilito dall' art. 25, comma 2 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c) del d. lgs. 23 novembre 2023 n. 188.

6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:
a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

e) il decesso del beneficiario;
f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso il pagamento è proporzionalmente revocato per l'anno/anni in cui si è verificato il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Al verificarsi di tali situazioni non viene richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e, nel caso sia possibile la prosecuzione dell'impegno, esso e il relativo pagamento proseguono negli anni successivi in conformità alla durata iniziale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

7. APPLICAZIONE IN CASO DI CESSIONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DM 93348 del 26.02.2024, "Qualora ci sia una cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione **sono attribuite al rilevatario**. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 16 del DM 660087 del 23 dicembre 2022 e successive modifiche, le autorità di gestione regionali prevedono specifiche modalità di attribuzione delle conseguenze per inosservanze imputabili al cedente o al rilevatario."
Qualora i provvedimenti applicativi della presente disciplina non regolamentino diversamente l'attribuzione delle responsabilità tra cedente e rilevatario e le relative conseguenze, si applica quanto previsto dal presente paragrafo.

8. CONSEGUENZE PER IMPEDIMENTO CONTROLLI IN LOCO

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 93348 del 26.02.2024 e di quanto previsto dall'Allegato I, punto 2 "Attività di controllo", lettera A) "Procedura di autorizzazione delle domande", punti iii) del Reg. delegato (UE) 2022/127, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte o decadono qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci

9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2021/2116 e art. 30 del reg. di esecuzione (UE) 2022/128 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale.
Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del Reg.delegato (UE) 2022/127.

10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

SANZIONI PENALI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali.